



CITTA' DI MELENDUGNO

Provincia di Lecce

PIANO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114

Legge Regionale 1 agosto 2003 n. 11

Legge Regionale 24 luglio 2001 n. 18

PREMESSA

I nuovi indirizzi normativi

Con il d. lgs. 31 marzo 1998 n.114 (decreto "Bersani") si è operata una significativa revisione a livello normativo del settore commerciale nel suo insieme, introducendo nuovi elementi di modernizzazione e semplificazione.

Il rinnovamento ha interessato in modo prevalente il settore del commercio fisso, che viene ridefinito come "commercio su aree private"; di contro ha solo marginalmente riformulato i principi fondamentali del commercio ambulante (su "aree pubbliche"), peraltro già oggetto di importanti modifiche legislative in tempi più vicini per tramite della legge 112/91.

In sostanza, quindi, il decreto Bersani non altera il quadro di riferimento generale delineato dalla precedente normativa, almeno nelle sue linee guida.

Una certa rilevanza, viene ad assumere la nuova disciplina regionale attuativa del decreto, contenuta nella L.R. 24 luglio 2001 n.18 "disciplina del commercio sulle aree pubbliche", che all'articolo 13 fissa i criteri e gli indirizzi per i Comuni ai fini dell'adozione dei relativi piani commerciali.

Gli aspetti peculiari sono rappresentati da:

1. previsione del Piano comunale per il commercio su aree pubbliche;
2. regolamento per la disciplina, sul piano operativo ed amministrativo, delle attività commerciali.

Con la Legge Regionale n° 11 dell'1 agosto 2003, la Regione Puglia ha introdotto i nuovi requisiti soggettivi necessari allo svolgimento dell'attività commerciale. Tali criteri sono stati modificati ulteriormente con l'articolo 19 della Legge Regionale n° 39 del 28 dicembre 2006.

PRESUPPOSTI NORMATIVI

Lo studio consiste nel recepimento a livello comunale delle seguenti disposizioni statali e regionali in materia di commercio su aree pubbliche:

Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114, avente ad oggetto "Norme in materia di commercio", articoli 27,28,29 e 30;

Legge Regionale 4 agosto 1999 n°24 "Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio", articolo 1 comma 2 lettera b);

Legge Regionale 24 luglio 2001 n° 18 "Disciplina del commercio sulle aree pubbliche".

Nella finalità della recente innovazione legislativa nazionale parte rilevante è costituita da quanto previsto dal comma 13 dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 114/91 " *Le regioni, al fine di assicurare il servizio piu' idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, stabiliscono, altresì, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresì, le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonché le modalità di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio della priorità nell'assegnazione dei posteggi fondato sul piu' alto numero di presenze effettive*".

Tale indirizzo viene recepito dall'articolo 13 della Legge Regionale n°18/2001

(Piani comunali per il commercio sulle aree pubbliche)

1. I Comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni provinciali di rappresentanza dei consumatori e delle imprese del commercio, approvano un piano per il

commercio sulle aree pubbliche avente validità quadriennale. Il piano può essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima adozione.

2. Il piano, comprendente le determinazioni comunali di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 114/1998, prevede obiettivi specifici di sviluppo del commercio su aree pubbliche e di integrazione con gli interventi in materia di commercio su area privata o sede fissa, con particolare riguardo alla politica di promozione e sviluppo dei centri storici e contiene, in particolare:

a) la ricognizione di fiere e mercati esistenti o da istituire, trasferire di luogo, modificare o razionalizzare, con relative date e aree di svolgimento;

b) le determinazioni in materia di ampiezza delle aree e numero e ampiezza dei posteggi;

c) le eventuali determinazioni di carattere merceologico;

d) la definizione di eventuali priorità integrative;

e) la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori;

f) le determinazioni in materia di posteggi per operatori appartenenti a categorie particolari di cui all'articolo 6, comma 7, lettera b), della presente legge e produttori agricoli di cui alla L. 59/1963;

g) le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante;

h) l'individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari;

i) la determinazione degli orari di vendita;

j) le norme procedurali, ai sensi dell'articolo 28, comma 16, del D.lgs. 114/1998;

k) la ricognizione e il riordino delle concessioni di posteggio;

l) il riordino e l'eventuale ricostruzione delle graduatorie di presenza;

m) le eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate, ai sensi dell'articolo 28, comma 17, del D.lgs. 114/1998.

3. I Comuni emanano regolamenti per le fiere e i mercati contenenti:

la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica;

b) le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;

c) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente libero o comunque non assegnati;

d) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;

le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;

e) le norme atte a promuovere una maggiore informazione e tutela dei consumatori.

4. I regolamenti di cui al comma 3 sono obbligatori per le fiere con oltre cento posteggi e per i mercati con oltre cinquanta posteggi.

5. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere interdetto solo in aree previamente determinate nel piano e per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano o per altri motivi di pubblico interesse.

6. I singoli Comuni, anche mediante accordi con altri Comuni, possono individuare appositi percorsi e aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali, in generale o da determinate condizioni o in particolari orari.

7. La ripartizione per merceologia dei posteggi nelle fiere e nei mercati può essere disposta esclusivamente dal piano di cui al presente articolo e, per le fiere e mercati per i quali è obbligatorio anche un apposito regolamento, solamente attraverso la specifica individuazione dei posteggi da esso operata.

DEFINIZIONE DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E MODO DI SVOLGIMENTO

Per commercio sulle aree pubbliche si intende, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Alla stessa modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche debbono attenersi anche i produttori i produttori agricoli e i soggetti in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dalla L. 59/1963;

- per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;

- per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

IL TERRITORIO

Il Comune di Melendugno è situato ad est della provincia di Lecce, ad una altitudine di 36 metri sul livello del mare, con una superficie territoriale di 91,06 Kmq., con una distanza da Lecce di Km. 19.

Confina con i comuni di: Vernole, Calimera, Martano, Carpignano Salentino, Otranto.

Il territorio del Comune di Melendugno è composto dal Comune capoluogo, dalla frazione di Borgagne e da cinque marine: Marina di San Foca; Marina di Torre dell'Orso; Marina di Torre Specchia; Marina di Roca li Posti e la Marina di Torre Saracena, per una lunghezza di costa di circa 12 Km., di cui 8 Km. balenabili.

LA POPOLAZIONE

L'andamento della popolazione nel comune di Melendugno si può considerare stabile, infatti ad un lieve aumento negli anni 2001 – 2005, si è avuto un lievissimo arretramento nel corso dell'anno 2006. mentre tendono ad aumentare costantemente i nuclei familiari.

ANNO	POP RESIDENTE	MASCHI	FEMMIN E	NUCLEI FAMILIARI
2001	9.304	4.516	4.788	3.333
2002	9.412	4.581	4.831	3.405
2003	9.549	4672	4.922	3.560
2004	9.662	4.711	4.951	3.605
2005	9.667	4.715	4.982	3626
2006	9.649	4.704	4.945	3.650

Fonte anagrafe Comune

Flussi Turistici

I flussi turistici del Comune di Melendugno sono costantemente in aumento, infatti nel periodo 2000 – 2005, gli arrivi e le presenze sono state le seguenti:

ANNO	ITALIANI		STRANIERI		TOTALE	
	ARRIVI	PRESENZE	ARRIVI	PRESENZE	ARRIVI	PRESENZE
2000	24.605	220.045	500	3.059	25.105	223.104
2005	33.678	270.773	589	4.457	34.267	275.230

fonte A.P.T. Lecce

Dall'analisi di tali dati emerge che nel 2005 vi è stato un aumento di arrivi pari 9.162 unità, corrispondente al + 36,49 % di arrivi rispetto all'anno 2000, di cui aumentano di 9.082 italiani e di 89 gli stranieri. A questo segue un aumento di presenze pari a 52.126 unità corrispondente al + 23,36 %, di cui aumentano di 50.728 le presenze degli italiani e di 1.398 le presenze degli stranieri.

IL COMMERCIO A MELENDUGNO

Consistenza della rete commerciale locale

Come noto il commercio su aree pubbliche rappresenta una componente importante del sistema dell'offerta commerciale complessiva, ad integrazione del comparto più ampio del commercio fisso.

I dati statistici recenti indicano un dimensionamento alquanto consistente della rete distributiva in sede fissa presente nel Comune, con i suoi 226 esercizi per una superficie di vendita globale pari a mq.13.494, anche se la chiave di lettura più corretta deve essere ricondotta alla forte connotazione di località con notevole presenza di "popolazione turistica" nei mesi estivi.

Il commercio su aree pubbliche (con riferimento ai posteggi) è peraltro caratterizzato attualmente da dati abbastanza contenuti: 56 posteggi nel mercato di Viale Campo Sportivo, a cui si aggiungono il mercato coperto di via D'Amelj e dai posteggi giornalieri fuori mercato. Nel periodo estivo il sistema commerciale di Melendugno si arricchisce di due grossi mercati settimanali stagionali, San Foca e Torre dell'Orso, per un numero di posteggi rispettivamente di 181 e di 146 e di una forte presenza di posteggi isolati nelle marine.

Il commercio a posto fisso a Melendugno è costituito da:

Esercizi di vicinato

Zona Commerciale	N° es. alim. e misti	Mq. es. alim. e misti	N° es. non alim	Mq. es. non alim.
Melendugno	93	5.013	140	7.902

TOTALE mq.

12.915

Medie strutture

Zona Commerciale	N° es. aliment. misto	Mq. es. Alim.Misto	N° es. non alim	Mq. es. non alim.
Melendugno	2	870	1	272

TOTALE mq.

1.142

La superficie complessiva teorica del commercio su area privata è di mq. 14.057.

Anche per gli esercizi commerciali vi è stato un lieve aumento sia in termine di numero che di superficie. L'unico elemento variato è il numero di esercizi delle medie strutture di vendita specie del settore non alimentare, dovuto alle variazioni apportate dalla L.R. 11/2003 che ha definito gli esercizi di vicinato tutti quegli esercizi che hanno una superficie di vendita di 250 mq., invece che 150 mq. precedentemente prevista. Pertanto tre esercizi commerciali non alimentari precedentemente inquadrati come medie strutture di vendita sono diventati esercizi di vicinato.

IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il commercio su aree pubbliche è rappresentato prevalentemente dai mercati settimanali del mercoledì, oltre che dal mercato coperto di via d'Amelj.

L'esatta ubicazione delle aree e dei relativi posteggi è così individuata:

MELENDUGNO

Aree di tipologia A a carattere giornaliero Mercato Coperto di Via d'Amelj

- Composto da n° 6 box (già occupati) e da n. 12 banchine di cui n. 8 destinate alla vendita di prodotti ortofrutticoli e agli imprenditori agricoli così come definito dal decreto legislativo n° 228 del 18 maggio 2001 e n. 4 destinate alla vendita di prodotti ittici.
- Agli assegnatari di box possono essere concesse due banchine lineari.

L'autorizzazione all'occupazione di ulteriori banchine, è subordinata sino a nuove richieste di altri operatori dello stesso settore o imprenditori agricoli.

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
01 box	Panetteria		20	Assegnato
02 box	Macelleria		20	Assegnato
03 box	Macelleria		20	Assegnato
04 box	Frutta e verdura		20	Assegnato
05 box	latticini		20	Libero
06 box	Alimentari		20	Assegnato
01 banchina	Prodotti ittici	3 x 3	9	Libero
02 banchina	Prodotti ittici	3 x 3	9	Libero
03 banchina	Prodotti ittici	2 x 3	6	Libero

04 banchina	Prodotti ittici	2 x 3	6	Assegnato
05 banchina	Frutta e verdura	2 x 3	6	Assegnato
06 banchina	Frutta e verdura	2 x 3	6	Assegnato
07 banchina	Frutta e verdura Imp. Agr	2 x 3	6	Libero
08 banchina	Frutta e verdura Imp. Agr	2 x 3	6	Libero
09 banchina	Frutta e verdura Imp. Agr	2 x 3	6	Libero
10 banchina	Frutta e verdura Imp. Agr	2 x 3	6	Libero
11 banchina	Frutta e verdura Imp. Agr	2 x 3	6	Libero
12 banchina	Frutta e verdura Imp. Agr	2 x 3	6	Libero

Totale mq.	198
-------------------	------------

POSTEGGI ISOLATI DI TIPOLOGIA A) a carattere giornaliero

MELENDUGNO

Via San Giovanni

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
1	Frutta e verdura	6X4	24	Libero

Piazza Sant'Antonio

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
1	Frutta e verdura	6X4	24	libero

Piazza Risorgimento

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
1	Imprenditore Agricolo	6X4	24	Occupato
2	Alimentari frutta secca	6 x 4	24	Occupato
3	Imprenditore Agricolo	6 x 4	24	libero

Piazza Nenni

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
1	Alimentari -	6X4	24	Libero
2	Alimentari con somministrazione	6X4	24	Occupato
3	Frutta e verdura	6X4	24	Libero

Piazza V. Emanuele

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
1	Alimentari Frutta secca	6X4	24	Occupato

Via Campo Sportivo

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
1	Alimentari con Somministrazione	6X4	24	Occupato

Piazza Neruda

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
1	Alimentari – Frutta e Verdura	6X4	24	Occupato

Via D' Annunzio (vicino Scuola Materna Statale)

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
1	Alimentari – Frutta e Verdura	6X4	24	Occupato

Via F.lli Longo – rientranza C. Commerciale (vicino Macelleria Sabato)

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
1	Imprenditore Agricolo	6X4	24	Occupato

POSTEGGI ISOLATI DI TIPOLOGIA A) a carattere giornaliero stagionale

Provinciale Melendugno Torre dell'Orso vicino deposito ASPICA

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
01	alimentari	8 X 4	32	

POSTEGGI DI TIPOLOGIA A) A CARATTERE SETTIMANALE

Mercato settimanale del Mercoledì: e' composto da n° 64 posteggi di cui ; 9 destinati alla vendita di prodotti alimentari; 51 alla vendita di prodotti non alimentari e 4 sono riservati ai produttori propri, si svolge lungo la seguente via: Campo Sportivo

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
1	Non Alimentari	8 X 4	32	Occupato
2	Non Alimentari	8 X 4	32	Libero
3	Non Alimentari	8 X 4	32	Occupato

4	Non Alimentari	8 X 4	32	Occupato
5	Non Alimentari	8 X 4	32	Occupato
6	Non Alimentari	6 X 4	24	Occupato
7	Non Alimentari	8 X 4	32	Occupato
8	Non Alimentari	6 X 4	24	Occupato
9	Non Alimentari	6 X 4	24	Occupato
10	Non Alimentari	5 X 8	40	Occupato
11	Non Alimentari	8 X 4	32	Occupato
12	Non Alimentari	8 X 4	32	Libero
13	Non Alimentari	8 X 4	32	Occupato
14	Non Alimentari	5 X 8	40	Occupato
15	Non Alimentari	8 X 4	32	Occupato
16	Non Alimentari	5 X 8	40	Occupato
17	Non Alimentari	6 x 4	24	Occupato
18	Non Alimentari	5 X 8	40	Occupato
19	Non Alimentari	5 X 8	40	Occupato
20	Non Alimentari	8 X 4	32	Occupato
21	Non Alimentari	8 X 4	32	Occupato
22	Alimentari	5 X 8	40	Libero
23	Alimentari	6 X 4	24	Occupato
24	Alimentari	5 X 8	40	Occupato
25	Alimentari	5 X 8	40	Occupato
26	Alimentari	5 X 8	40	Occupato
27	Alimentari	5 X 8	40	Occupato
28	Alimentari	6 X 4	24	Occupato
29	Non Alimentari	5 X 8	40	Occupato
30	Alimentari	5 X 8	40	Occupato
31	Alimentari	5 X 8	40	Occupato
32	Alimentari	5 X 8	40	Occupato
33	Non Alimentari	8 X 4	32	Occupato
34	Non Alimentari	8 X 4	32	Libero
35	Non Alimentari	8 X 4	32	Occupato

36	Non Alimentari	6 X 4	24	Occupato
37	Non Alimentari	8 X 4	32	Occupato
38	Non Alimentari	8 X 4	32	Occupato
39	Non Alimentari	6 X 4	24	Occupato
40	Non Alimentari	6 X 4	24	Occupato
41	Non Alimentari	6 X 4	24	Libero
42	Non Alimentari	8 X 4	32	Libero
43	Non Alimentari	8 X 4	32	Occupato
44	Non Alimentari	8 X 4	32	Occupato
45	Non Alimentari	8 X 4	32	Libero
46	Non Alimentari	6 X 4	24	Libero
47	Non Alimentari	8 X 4	32	Occupato
48	Non Alimentari	8 X 4	32	Libero
49	Non Alimentari	8 X 4	32	Occupato
50	Non Alimentari	8 X 4	32	Occupato
51	Non Alimentari	8 X 4	32	Occupato
52	Non Alimentari	8 X 4	32	Libero
53	Non Alimentari	8 X 4	32	Occupato
54	Non Alimentari	8 X 4	32	Occupato
55	Non Alimentari	8 X 4	32	Occupato
56	Non Alimentari	8 X 4	32	Occupato
57	Imprenditori Agricoli	6 X 4	24	
58	Imprenditori Agricoli	6 X 4	24	
59	Imprenditori Agricoli	6 X 4	24	
60	Imprenditori Agricoli	6 X 4	24	
61	Riservato art.7p. b	6 X 4	24	
62	Riservato art.7p. b	6 X 4	24	
63	Riservato art.7p. b	6 X 4	24	
64	Riservato art.7p. b	6 X 4	24	

TOTALE 2.008

POSTEGGI DESTINATI ALLE FIERE

San Niceta: la fiera si svolge la domenica antecedente la festività del 15 – 16 settembre o il 15 se tale giorno coincide con la domenica, è riservata alla vendita di prodotti alimentari e non, attrezzi agricoli, animali e si svolge presso la Villa Comunale, lungo le seguenti Vie: San Giovanni, Via F. Coppi con esclusione di Via Olimpiadi.

BORGAGNE

POSTEGGI ISOLATI DI TIPOLOGIA A) a carattere giornaliero

Via Edmondo de Amicis

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
1	Alimentari frutta e verdura	6X4	24	Occupato

Piazza Sant'Antonio

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
1	Imprenditore Agricolo	6X4	24	Occupato

Mercato settimanale del sabato: e' composto da n° 15 posteggi di prodotti non alimentari, si svolge lungo la seguente via: Via E. De Amicis

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
1	Non Alimentari	7 X3	21	occupato
2	Non Alimentari	7 X3	21	occupato
3	Non Alimentari	7 X3	21	occupato
4	Non Alimentari	7 X3	21	occupato
5	Non Alimentari	7 X3	21	occupato
6	Non Alimentari	7 X3	21	occupato
7	Non Alimentari	7 X3	21	occupato
8	Non Alimentari	7 X3	21	occupato
9	Non Alimentari	7 X3	21	occupato
10	Non Alimentari	7 X3	21	occupato
11	Non Alimentari	7 X3	21	occupato

12	Non Alimentari	8 X 4	32	occupato
13	Non Alimentari	8 X 4	32	occupato
14	Non Alimentari	8 X 4	32	occupato
15	Non Alimentari	8 X 4	32	occupato

POSTEGGI ISOLATI DI TIPOLOGIA A) a carattere giornaliero stagionale

Via Sant'Andrea (zona industriale)

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
01	Imprenditore agricolo	6 x 4	24	

POSTEGGI DESTINATI ALLE FIERE

Sant'Antonio: si svolge alla fine di agosto, lungo le seguenti vie: Piazza

Sant'Antonio e strade limitrofe.

SAN FOCA

POSTEGGI ISOLATI DI TIPOLOGIA A) a carattere giornaliero

annuale

Lungomare Matteotti (Zona del Grosso)

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
01	Pesce molluschi e crostacei con somministrazione	8 x 4	32	

POSTEGGI ISOLATI DI TIPOLOGIA A) a carattere giornaliero

stagionale

Lungomare Matteotti (zona ricci)

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
01	Vendita ricci chiusi	6 X 4	24	occupato
02	Vendita ricci chiusi	6 X 4	24	occupato
03	Vendita ricci chiusi	6 X 4	24	occupato
04	Vendita ricci chiusi	6 X 4	24	occupato

05	Frutti di mare crudi con somministrazione	6 X 4	24	Liberi
06	Frutti di mare crudi con somministrazione	6 X 4	24	Liberi
07	Frutti di mare crudi con somministrazione	6 X 4	24	Liberi
08	Frutti di mare crudi con somministrazione	6 X 4	24	Liberi

POSTEGGI ISOLATI DI TIPOLOGIA A) a carattere giornaliero

Stagionale estivo

Lungomare Matteotti (zona ricci) ore antimeridiane

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
01	Imprenditore agricolo	3 x 4	12	Occupati
02	Imprenditore agricolo	3 x 4	12	Occupati
03	Imprenditore agricolo	3 x 4	12	Occupati
04	Imprenditore agricolo	3 x 4	12	Occupati
05	Imprenditore agricolo	3 x 4	12	Occupati
06	Imprenditore agricolo	3 x 4	12	Occupati
07	Imprenditore agricolo	3 x 4	12	Occupati
08	Alimentari (frutta e Verdura)	6 x 4	24	Ass.
09	Alimentari (frutta e Verdura)	6 x 4	24	Ass.
10	Alimentari (frutta e Verdura)	6 x 4	24	Ass.
11	Alimentari (frutta e Verdura)	6 x 4	24	Ass.
12	Alimentari (frutta e Verdura)	6 x 4	24	Ass.
13	Alimentari (frutta e Verdura)	6 x 4	24	Ass.
14	Alimentari (frutta e Verdura)	6 x 4	24	Ass.
15	Alimentari (frutta e Verdura)	6 x 4	24	Ass.

Via Petrachi angolo via Zara (ore antimeridiane)

N. posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
01	Frutta e verdura	6 x 4	24	Occupato

02	Imprenditore Agricolo	6 x 4	24	Occupato
03	Frutta e verdura	6 x 4	24	Occupato

Via Indipendenza

N. posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
1	Frutta e verdura	6X4	24	Occupato

Via Rinascimento

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
01	Imprenditore agricolo	6 x 4	24	Occupati
02	Imprenditore agricolo	6 x 4	24	Libero
03	frutta e verdura	6 x 4	24	Libero

Via Petrachi angolo Via Zara (ore serali)

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
01	Alimentari con somministrazione	6 X 4	24	Ass.
02	Alimentari (creperia)	6 X 4	24	Ass.
03	Alimentari (frutta secca)	6 X 4	24	Ass.
04	Alimentari (frutta verd)	6 X 4	24	Ass.

Lungomare Matteotti (zona ricci) ore pomeridiane

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
01	Alimentari (frutta secca)	6 X 4	24	Ass.
02	Alimentari con somministrat	6 X 4	24	Ass.
03	Bigiotteria chincaglieria	6 X 4	24	Ass.
04	Bigiotteria chincaglieria	6 X 4	24	Ass.
05	Bigiotteria chincaglieria	6 X 4	24	Ass.
06	Bigiotteria chincaglieria	6 X 4	24	Ass.
07	Bigiotteria chincaglieria	6 X 4	24	Ass.
08	Bigiotteria chincaglieria	6 X 4	24	Ass.
09	Bigiotteria chincaglieria	6 x 4	24	Ass.
10	Bigiotteria chincaglieria	6 x 4	24	Ass.

11	Bigiotteria chincaglieria	6 x 4	24	Ass.
12	Bigiotteria chincaglieria	6 x 4	24	Ass.
13	Bigiotteria chincaglieria	6 x 4	24	Ass.
14	Bigiotteria chincaglieria	6 x 4	24	Ass.
15	giocattoli	8 x 4	32	

**POSTEGGI ISOLATI DI TIPOLOGIA A) a carattere settimanale
Invernale domenica e festivo (dal 30/09 al 30/05)**

SAN FOCA

Lungomare Matteotti (zona ricci) are antimeridiane

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
01	Alimentari (frutta e Verdura)	6 x 4	24	Occupato
02	Alimentari (frutta e Verdura)	6 x 4	24	Occupato
03	Alimentari (frutta e Verdura)	6 x 4	24	Occupato
04	Alimentari (frutta e Verdura)	6 x 4	24	Occupato
05	Alimentari (frutta e Verdura)	6 x 4	24	Occupato
06	Piante e Fiori	6 x 4	24	Occupato
07	Alimentari (frutta secca)	6 x 4	24	
08	Imprenditore agricolo	3 x 4	12	Occupati
09	Imprenditore agricolo	3 x 4	12	Occupati
10	Imprenditore agricolo	3 x 4	12	Occupati
11	Imprenditore agricolo	3 x 4	12	Occupati
12	Imprenditore agricolo	3 x 4	12	Occupati
13	Imprenditore agricolo	3 x 4	12	Occupati

Lungomare Matteotti (zona ricci) per tutta la giornata

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
01	Alimentari (frutta secca)	6 X 4	24	Ass.
02	Bigiotteria chincaglieria	6 X 4	24	
03	Bigiotteria chincaglieria	6 X 4	24	Ass.
04	Bigiotteria chincaglieria	6 X 4	24	Ass.
05	Bigiotteria chincaglieria	6 X 4	24	Ass.
06	Bigiotteria chincaglieria	6 X 4	24	Ass.
07	Bigiotteria chincaglieria	6 X 4	24	Ass.
08	Bigiotteria chincaglieria	6 X 4	24	Ass.
09	Bigiotteria chincaglieria	6 x 4	24	Ass.

10	Bigiotteria chincaglieria	6 x 4	24	Ass.
11	Bigiotteria chincaglieria	6 x 4	24	Ass.
12	Bigiotteria chincaglieria	6 x 4	24	Ass.
13	Piante e Fiori	8 x 4	32	Occupato
14	Alimentari (frutta secca	6 x 4	24	
15	Giocattoli	8 x 4	32	

Lungomare Matteotti (da Lido Mamalù fino all'altezza di Via Toti)

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
01	Alimentari (frutta e Verdura)	6 x 4	24	Occupato

Via Padova

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
01	Alimentari (frutta e Verdura)	6 x 4	24	Occupato

Mercato settimanale di San Foca:

giorno di svolgimento Domenica; dal 30/09 al 30/05 composto da numero 50 posteggi del settore non alimentari. Si sviluppa lungo la seguente Via Atene sino angolo Viale Argentina. I posteggi occupano una superficie complessiva di mq. 1.414.

POSTEGGI ISOLATI DI TIPOLOGIA A) a carattere settimanale stagionale estivo

Mercato settimanale di San Foca:

giorno di svolgimento Martedì; composto da 181 posteggi di cui 18 alimentari, 4 a imprenditori agricoli e 159 non alimentari. Si sviluppa lungo le seguenti Vie: Via Atene, Viale Europa, Piazza Lampedusa e Via Malta per il settore non alimentare, Parcheggio del lungomare (mercato dei ricci), Via

Praga e Via Malta. I posteggi occupano una superficie complessiva di 4.992 mq.

POSTEGGI DESTINATI ALLE FIERE

San Foca: si svolge il 18 – 19 agosto, lungo le seguenti vie: Piazza del Popolo, Lungomare, e strade limitrofe.

TORRE DELL'ORSO

POSTEGGI ISOLATI DI TIPOLOGIA A) a carattere giornaliero annuale

Piazza Salvo d'Acquisto

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
01	Alimentari	6 x 4	24	Occupato

POSTEGGI ISOLATI DI TIPOLOGIA A) a carattere giornaliero Stagionale

Via Goldoni /P.zza Brodolini

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
01	Imprenditore agricolo	6 x 4	24	Occupato

Piazza Salvo D'Acquisto

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
01	Aliment. – frutta secca	6 X 4	24	Ass.

Via Lenin - ore antimeridiane

01	Imprenditore agricolo	6 x 4	24	Occupato
02	Imprenditore agricolo	6 x 4	24	Occupato
03	Frutta e Verdura	6 x 4	24	Occupato
04	Frutta e Verdura	6 x 4	24	Occupato

Angolo via Monti

01	Imprenditore agricolo	6 x 4	24	Occupato
----	-----------------------	-------	----	----------

Via Cile - ore pomeridiane (area luna park)

01	creperia	6 x 4	24	Occupato
----	----------	-------	----	----------

Viale dei Pini - ore pomeridiane (altezza Pronto Soccorso)

01	Artigianato tipico - Artistico	6 x 4	24	Occupato
02	Artigianato tipico Artistico	6 x 4	24	Occupato
03	Artigianato tipico Artistico	6 x 4	24	Occupato
04	Artigianato tipico Artistico	6 x 4	24	Occupato
05	Artigianato tipico Artistico	6 x 4	24	Occupato
06	Artigianato tipico Artistico	6 x 4	24	Occupato
07	Artigianato tipico Artistico	6 x 4	24	Occupato
08	Artigianato tipico Artistico	6 x 4	24	Occupato
09	Artigianato tipico Artistico	6 x 4	24	Occupato
10	Artigianato tipico Artistico	6 x 4	24	Occupato
11	Artigianato tipico Artistico	6 x 4	24	Occupato
12	Tiro a segno	6 x 4	24	Occupato

Area Mercatale

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
01	Alimentari con somministrazione	6 X 4	24	Ass.

Piazza della Luna

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
01	Alimentare Frutta Secca	6 x 4	24	Occupato

Caffè del Teatro (discesa l'Orsetta)

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
01	Chincaglieria e giocattoli	6 X 4	24	Ass.
02	Chincaglieria e giocattoli	6 X 4	24	Ass.

Lungomare Matteotti - Bellavista

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
01	Alimentari con somminist	6 X 4	24	Ass.
02	Alimentari con somminist	6 X 4	24	Ass.
03	Art. da regalo e artigianato	6 X 4	24	Ass.
04	Art. da regalo e artigianato	6 x 4	24	Ass.
05	Art. da regalo e artigianato	6 x 4	24	Ass.
06	Art. da regalo e artigianato	6 x 4	24	Ass.
07	Art. da regalo e artigianato	6 x 4	24	Ass.
08	Art. da regalo e artigianato	6 x 4	24	Ass.
09	Art. da regalo e artigianato	6 x 4	24	Ass.
10	Art. da regalo e artigianato	6 x 4	24	Ass.

Aiuola Torre dell'Orso (lungomare Matteotti – Prov.le Roca Torre dell' Orso)

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
01	Alimentari con somm.	6 X 4	24	Ass.
02	Alimentari con somm.	6 X 4	24	
03	Alimentari con somm.	6 X 4	24	
04	Alimentari con somm.	6 x 4	24	
05	Art. da regalo e artigianato bigiotteria	6 x 4	24	
06	Art. da regalo e artigianato bigiotteria	6 x 4	24	
07	Art. da regalo e artigianato bigiotteria	6 x 4	24	
08	Art. da regalo e artigianato bigiotteria	6 x 4	24	
09	Art. da regalo e artigianato bigiotteria	6 x 4	24	
10	Art. da regalo e artigianato bigiotteria	6 x 4	24	
11	Art. da regalo e artigianato bigiotteria	6 x 4	24	
12	Art. da regalo e artigianato bigiotteria	6x4	24	
13	Art. da regalo e artigianato bigiotteria	6x4	24	
14	Art. da regalo e artigianato bigiotteria	6x4	24	
15	Art. da regalo e artigianato bigiotteria	6x4	24	

16	Art. da regalo e artigianato bigiotteria	6x4	24	
17	Art. da regalo e artigianato bigiotteria	6x4	24	
18	Non alimentari (giostrina)	6x4	24	
19	Non Alimentari (tiro a segno)	6x4	24	
20	Alimentari (creperia)	6x4	24	
21	alimentari	6x4	24	
22	alimentari	6x4	24	

Via S. Allende

01	Imprenditore agricolo	3 x 4	12	Occupato
02	Imprenditore agricolo	3 x 4	12	

Lungomare Matteotti

01	Alimentari con somministrazione	6 x 4	24	Occupato
----	---------------------------------	-------	----	----------

Torre Dell'Orso

Giardini del sole (ingresso da viale dei Pini a sinistra)

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.
1	Non Alimentare	5 x 6	30
2	Non Alimentare	5 x 6	30
3	Non Alimentare	5 x 6	30
4	Non Alimentare	5 x 6	30
5	Non Alimentare	5 x 6	30
6	Non Alimentare	5 x 6	30
7	Non Alimentare	5 x 6	30
8	Non Alimentare	5 x 6	30
9	Non Alimentare	5 x 6	30
10	Non alimentare	5 x 6	30

Largo via Mosca

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.
1	SPAB	6x4	24

Giardini del sole (interno Parco giochi)

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.
1	SPAB	5 x 6	30

Giardini del sole (ingresso da viale dei Platani a sinistra)

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.
01	Art. da regalo e artigianato bigiotteria	4 X 2	8
02	Art. da regalo e artigianato bigiotteria	4 X 2	8
03	Art. da regalo e artigianato bigiotteria	4 X 2	8
04	Art. da regalo e artigianato bigiotteria	4 X 2	8
05	Art. da regalo e artigianato bigiotteria	4 X 2	8
06	Art. da regalo e artigianato bigiotteria	4 X 2	8
07	Art. da regalo e artigianato bigiotteria	4 X 2	8
08	Art. da regalo e artigianato bigiotteria	4 X 2	8
09	Art. da regalo e artigianato bigiotteria	4 X 2	8
10	Art. da regalo e artigianato bigiotteria	4 X 2	8

POSTEGGI ISOLATI DI TIPOLOGIA A) a carattere settimanale stagionale**Mercato settimanale di Torre dell'Orso:**

- giorno di svolgimento Sabato ore antimeridiane; composto da 155 posteggi di cui 11 alimentari, 6 a imprenditori agricoli e 138 non alimentari. Si sviluppa lungo le seguenti Vie: Piazza Mercato Provinciale Melendugno – Torre dell'Orso.

I posteggi occupano una superficie complessiva di 3.980 mq.

Roca**Piazza Puccini**

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
01	Alimentari	6 X 4	24	Libero

Via Piave

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
01	Alimentari	6 X 4	24	Libero

Lungomare Puccini

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
01	Alimentari	6 X 4	24	Libero

Lungomare e Piazza Puccini

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
01	Alimentari con Somministrazione	6 X 4	24	Ass.
02	Alimentari con Somministrazione	6 X 4	24	
03	Alimentari con Somministrazione	6 X 4	24	

Lungomare e Piazza Puccini

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
01	Art. da regalo e artig.	6 X 4	24	Ass.
02	Art. da regalo e artig.	6 X 4	24	Ass.
03	Art. da regalo e artig.	6 X 4	24	Ass.
04	Art. da regalo e artig.	6 X 4	24	Ass.
05	Art. da regalo e artig.	6 X 4	24	Ass.
06	Art. da regalo e artig.	6 X 4	24	Ass.
07	Art. da regalo e artig.	6 X 4	24	Ass.
08	Art. da regalo e artig.	6 X 4	24	Ass.
09	Art. da regalo e artig.	6 X 4	24	Ass.
10	Art. da regalo e artig.	6 X 4	24	Ass.
11	Art. da regalo e artig.	6 X 4	24	Ass.
12	Art. da regalo e artig.	6 X 4	24	Ass.

Torre Specchia (Posteggi isolati)

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
01	Alimentare	6 X 4	24	Ass.
02	Alimentare	6 X 4	24	Ass.
03	Non alimentare	6 X 4	24	Ass.
04	Non alimentare	6 X 4	24	Ass.
05	Non alimentare	6 X 4	24	
06	Non alimentare	6 X 4	24	
07	Imprenditori agricoli	6 X 4	24	Ass.
08	Imprenditori agricoli	6 x 4	24	Ass.
09	Imprenditori agricoli	6 x 4	24	
10	Alimentare	6 x 4	24	

Via Cairo

01	Frutta e verdura	6 X 4	24	Ass.
----	------------------	-------	----	------

Torre Sant'Andrea

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
01	Alimentari con Somministrazione	6 X 4	24	
02				
03				
04	Frutta secca	6 X 4	24	
05	Art. da regalo e artig.	6 X 4	24	
06	Art. da regalo e artig.	6 X 4	24	
07	Imprenditori agricoli	6 X 4	24	
08	Imprenditori agricoli	6 X 4	24	
09	Frutta e verdura	6 X 4	24	

Torre Sant'Andrea

N° posteggio	Settore merceologico	Ubicazione	Mq.
1	Alimentari con Somministrazione	Barone di Muro	24

Torre Saracena

N° posteggio	Settore merceologico	Dimensione posteggi	Mq.	Disponibilità
01	Alimentari con Somministrazione	6 X 4	24	

02	Alimentare	6 X 4	24	
03	Alimentare	6 X 4	24	
04	Non alimentare	6 X 4	24	
05	Non alimentare	6 X 4	24	
06	Non alimentare	6 X 4	24	
07	Imprenditori agricoli	6 X 4	24	
08	Imprenditori agricoli	6 X 4	24	

Roca li Posti

N° posteggio	Settore merceologico	Ubicazione	Mq.
1	Alimentari con Somministrazione	Via Puccini	24

La superficie complessiva del commercio su aree pubbliche è stata ricavata secondo i seguenti criteri:

1. per i mercati settimanali annuali, sono state calcolate considerando 300 giornate lavorative e 52 settimane, secondo la seguente formula:

$$\text{sup. su a. p.} = \text{mq.} \times 52 / 300$$

2. i posteggi isolati a carattere stagionali, sono stati considerati per la durata di 90 giorni di attività secondo la seguente formula:

$$\text{sup. su a. p.} = \text{mq.} \times 90 / 365$$

3 per i mercati settimanali annuali, sono state calcolate considerando 300 giornate lavorative e 52 settimane, secondo la seguente formula:

$$\text{sup. su a. p.} = \text{mq.} \times 52 / 300 \quad 2.367 \times 52 / 300 = 410.$$

per i mercati settimanali stagionali invernali, sono state calcolate considerando 365 giornate lavorative e 37 settimane, secondo la seguente formula:

$$\text{sup. su a. p.} = \text{mq.} \times 37 / 365$$

pertanto la somma delle aree giornaliere e da quelle settimanali ci danno la consistenza della aree adibite a commercio su aree pubbliche che sono di 4200 mq.


METODOLOGIA

La scelta del metodo di pianificazione commerciale nel commercio su aree pubbliche si differenzia notevolmente dalle altre forme di commercio a causa dei modi di svolgimento di questa attività. Infatti l'attrattiva che esercitano i mercati settimanali fanno sì che le normali procedure di pianificazione commerciale (redditività per mq. di esercizio) non siano applicabili.

Per sopperire a tale difficoltà si è scelto quindi il metodo del raffronto percentuale tra le varie forme di commercio presenti sul territorio, stabilendo nella percentuale del 25 % la parte riservata al commercio su aree pubbliche.

In base a tale metodo dobbiamo calcolare la presenza % delle varie forme di commercio che sono:

TIPO ESERCIZIO	MQ.	%
Esercizi di vicinato	12.915	70,75
Medie Strutture	1.142	6,25
Aree Pubbliche	4.200	23
TOTALE	18.257	100



Dai risultati ottenuti, il commercio su aree pubbliche risulta sottodimensionato , - 2,00 % rispetto alla quota ottimale del 25 %, pertanto possiamo prevedere nuove aree per tale forma di vendita, e più specificatamente: si intende promuovere dette attività mediante lo svolgimento di manifestazioni regolamentate ai sensi dell'articolo 26 del regolamento.

DETERMINAZIONE IN MATERIA DI COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

A norma dell'articolo 13, comma 2 lettera g) i comuni, inoltre devono emanare delle determinazioni in materia di commercio in forma itinerante, stabilendone i criteri di rilascio ed i modi di svolgimento.

I criteri di rilascio: tenuto conto che la Giunta Regionale a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge regionale n° 18/01, non ha determinato la percentuale massima delle autorizzazioni che i comuni possono rilasciare annualmente, con riferimento al numero di autorizzazioni già rilasciate, considerato che qualora il comune stabilisca autonomamente tale numero, recherebbe grave discriminazione nei confronti dei propri cittadini rispetto ad altri di altri comuni, si stabilisce di liberalizzare il rilascio di tali autorizzazioni, almeno sino a che la Giunta Regionale non intervenga per stabilire le autorizzazioni rilasciabili.

Modi di svolgimento: i modi di svolgimento del commercio su aree pubbliche nell'ambito delle fiere ed in forma itinerante, saranno stabiliti dal regolamento comunale che fa parte integrante del presente piano.

COMUNE DI MELENDUGNO

Provincia di LECCE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

INDICE:

TITOLO I - MERCATI CAPO I DISCIPLINA GENERALE DEI MERCATI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- Art.1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 - Classificazione dei mercati
- Art. 3 – Autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio di tipo A)
- Art. 4 - Procedure di rilascio delle autorizzazione di tipo A)
- Art. 5 - Durata delle concessioni
- Art. 6 - Spostamenti di posteggio per miglioria
- Art. 7 - Scambio consensuale dei posteggi
- Art. 8 - Ampliamento del posteggio
- Art. 9 - Gestione del registro delle presenze maturate
- Art. 10 - Assenze
- Art. 11 - Disposizioni in materia di subingresso
- Art. 12 – Istituzione di nuovi mercati
- Art. 13 - Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi
- Art. 14 – Aree private messe a disposizione
- Art. 15 - Obbligo di esibire l'autorizzazione
- Art. 16 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 17 - Norme in materia di funzionamento dei mercati
- Art. 18 - Circolazione nelle aree di mercato
- Art. 19 - Determinazione degli orari e delle giornate di svolgimento
- Art. 20 - Applicazione disposizioni di carattere igienico sanitario
- Art. 21 – Revoca e sospensione della autorizzazione

TITOLO II - FIERE

DISCIPLINA GENERALE DELLE FIERE

- Art. 22 - Classificazione delle fiere
- Art. 23 - Assegnazione posteggi in concessione decennale

Art. 24 – Disciplina delle fiere straordinarie

Art. 25 - Gestione del registro delle presenze maturate

Art. 26 – Iniziative Promozionali

TITOLO III – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 27 – Modalità d’esercizio

Art. 28 – Limitazioni

TITOLO IV – ORARI E SANZIONI

Art. 29 – Orari d’esercizio

Art. 30 – Sanzioni

ALLEGATI

Planimetria con elenco delle zone inibite al commercio in forma itinerante;

Planimetrie con le aree individuate per il commercio su Aree pubbliche;

TITOLO I - MERCATI

Capo I Disciplina generale dei mercati

ART.1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche.
2. L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato è disciplinato dal D. Lgs. 31.03.98 n. 114, dalla legge della Regione Puglia del 24 luglio 2001, n. 18, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può effettuarsi in:
 - a) Mercati giornalieri, settimanali o a cadenze diverse
 - b) Fiere
 - c) Posteggi isolati concessi per uno o più giorni alla settimana
 - d) In forma itinerante nelle zone non vietate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI

I mercati al dettaglio su aree pubbliche, in relazione al periodo di svolgimento, si suddividono in:

- a) annuali, qualora si svolgano in tutto il corso dell'anno;
- b) stagionali, qualora si svolgano per un periodo non superiore ai sei mesi l'anno.

si suddividono altresì in:

- a) mercati ordinari, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico;
 - b) mercati a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - 1.b per settori merceologici;
 - 2.b per specializzazioni merceologiche;
 - 3.b per settori e per specializzazioni merceologiche;
 - c) mercati straordinari, quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti;
3. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:
- a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;

per categorie merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori, così come individuate dall'allegato A della Legge Regionale n°18/01.

ART. 3 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO O DI TIPO A

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio è rilasciata dal Comune dove questo si trova.

Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione;

2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune che, in tal caso, deve contestualmente conferire, se disponibile, un nuovo posteggio all'operatore.

3. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio consente:

a) la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;

b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.

4. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, Persona fisica o società, non può essere titolare di più di una autorizzazione, e connessa concessione di posteggio, salvo che sia già titolare di più concessioni di posteggi alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1991 n. 112 o che si tratti di società cui vengono conferite più aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato.

5. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai Comuni, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

ART. 4 PROCEDURA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO A

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, all'interno dei mercati, sono inoltrate, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le

eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

2. Entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, i Comuni fanno pervenire all'Assessorato regionale competente i propri bandi ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia entro i successivi trenta giorni.

3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate ai Comuni a partire dalla data di pubblicazione dei bandi sul Bollettino Ufficiale e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute ai Comuni fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine, non superiore a novanta giorni, a tal fine fissato dai Comuni e decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.

4. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto;
- b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- c) composizione del nucleo familiare;
- d) sprovvisti o con il minore numero di posteggi nell'ambito dei mercati;
- e) maggiore stato di disoccupazione.

5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il Comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 5, comma 4.

6. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

7. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo e rilasciata dai Comuni, secondo propri criteri e modalità le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative:

- a) ai produttori agricoli di cui alla L. 59/1963
- b) ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato.

ART. 5 - DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni per il commercio su aree pubbliche sono rilasciate con validità decennale e sono tacitamente rinnovabili.

ART. 6 - SPOSTAMENTI DI POSTEGGIO PER MIGLIORIA

Gli spostamenti di posteggio per miglioria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato al quale appartengono i posteggi liberi, sulla base della graduatoria che tiene conto dei criteri previsti all'articolo 4 comma 4 del presente regolamento.

La disponibilità dei posteggi è resa nota con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune.

In tale avviso saranno esplicitati i termini e le modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande, nonché la data di svolgimento della procedura di assegnazione. Dall'affissione di tale avviso sarà data comunicazione agli operatori sulla base delle domande pervenute verrà redatta la graduatoria ai sensi del p.7 lett. a) e c) della delibera della Giunta Regionale n.1368/99.

I posteggi che si rendono liberi in virtù delle migliorie attuate sono contestualmente assegnabili agli altri operatori, secondo il normale ordine in graduatoria.

Le opzioni di posteggio attuate per miglioria, una volta indicate dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.

Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate:

al divieto di detenere in concessione più di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato;

all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche.

6 Gli spostamenti per miglioria non si applicano ai posteggi riservati ai produttori agricoli.

ART. 7 - SCAMBIO CONSENSUALE DEI POSTEGGI

1. E' ammesso, nell'ambito dello stesso mercato e nel rispetto del settore merceologico, lo scambio consensuale dei posteggi.
2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati.
3. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica:
il mero adeguamento delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi;
conseguentemente, la permanenza della titolarità della concessione, che resta immutata nella sua validità, resta in capo ai soggetti originari.

ART. 8 - AMPLIAMENTO DEL POSTEGGIO

1. L'ampliamento dei posteggi può avvenire:
per iniziativa dell'amministrazione comunale, a seguito di ampliamento dell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione, su richiesta dell'operatore interessato, sempreché ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata
costituzione, da parte degli operatori, di un nuovo soggetto giuridico di tipo societario nel quale potranno essere conferite le rispettive aziende.

ART. 9 - GESTIONE DEL REGISTRO DELLE PRESENZE MATURATE

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della legge reg.le n. 12 del 1999 ed aggiornamenti successivi, fatta salva la possibilità di ricongiungimento delle presenze maturate su più autorizzazioni, così come consentito al punto 6, lett. c), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.
Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è necessaria la presenza, del titolare dell'azienda, di suo dipendente o di collaboratore familiare, associato d'opera o socio in compartecipazione in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale su cui imputare le presenze.

Qualora l'operatore risulti temporaneamente assegnatario di posteggio e non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato

per la cessazione delle vendite, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti, salvo cause di comprovata forza maggiore.

ART. 10 - ASSENZE

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17 della L. R. 18/01 non si considerano assenze:
 - a) le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempre che gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato;
 - b) le assenze maturate sui mercati straordinari;
 - c) le assenze maturate nei mercati infrasettimanali il cui svolgimento dovesse coincidere con una giornata festiva, compresa la festività del Patrono;
 - d) le assenze dovute per causa di forza maggiore.
 2. E' invece considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato salvo cause di comprovata forza maggiore.
 3. periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza, servizio militare, incarichi per lo svolgimento delle operazioni elettorali non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempre che siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo al primo giorno di assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.
- Nel caso di assenza per malattia o gravidanza, la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione di inabilità al lavoro ed il relativo periodo.

ART. 11 SUBINGRESSO NELL'AUTORIZZAZIONE DI TIPO A

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario provvede a inoltrare al Comune sede del posteggio, entro sessanta giorni, la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.
2. Se il cessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, che deve avvenire entro un anno.

ART. 14 - AREE PRIVATE MESSE A DISPOSIZIONE

1. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere e mercati.
2. Nel caso in cui al comma 1, coloro che cedono la disponibilità dell'area possono subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di una o più concessioni di posteggio a favore proprio o di terzi a tal fine indicati, da stabilire in sede di convenzione con il Comune.
3. Il Comune può accogliere la richiesta previa verifica dell'idoneità dell'area e delle altre condizioni generali di cui alla presente legge.

ART. 15 - OBBLIGO DI ESIBIRE L'AUTORIZZAZIONE

E' fatto obbligo di esibire l'autorizzazione in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

PRODUTTORI AGRICOLI

ART. 16 - POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. L'assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli per la vendita della propria produzione comporta il rilascio di una concessione che ha validità:
 - a) permanente se è riferita all'intero anno solare;
 - b) stagionale se è relativa ad uno o due periodi nell'anno, anche consecutivi.
2. Qualora vi siano posteggi disponibili l'Ufficio competente ne dà notizia con pubblicazione all'Albo Pretorio assegnando un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle domande.
3. I soggetti di cui alla Legge 9 febbraio 1963, n.59 ed al Decreto Legislativo n° 228 del 18 maggio 2001, possono presentare domanda di concessione di posteggio riservato agli imprenditori agricoli, allegando autocertificazione dei requisiti professionali e morali, delle caratteristiche dell'azienda e del fondo da cui provengono i propri prodotti.
4. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio annuale avviene in base alla graduatoria delle presenze sul mercato e, in subordine, all'anzianità dell'operatore comprovata con autocertificazione.

5. I posteggi non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, per la singola giornata di mercato, agli imprenditori agricoli spuntisti nel rispetto della relativa graduatoria, formulata secondo i medesimi criteri indicati al comma 4.

6. Le presenze relative alle concessioni stagionali sono calcolate in proporzione alla validità della concessione stessa.

7. Ogni imprenditore agricolo può occupare un solo posteggio nel mercato. Le domande presentate dagli imprenditori agricoli già titolari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.

8. La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui:

- a) Il titolare perda la qualifica di imprenditore agricolo;
- b) Il titolare non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 16 giornate di mercato per ciascun anno solare, salvo le assenze per malattia, servizio militare e maternità o paternità e con l'osservanza di quanto previsto al precedente art.12.

In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della revoca sono calcolate in proporzione alla durata della concessione stessa.

L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:

- a) Per incremento del numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli nell'ambito dello stesso mercato;
- b) A seguito di istituzione di nuovo mercato è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo fermo restante il limite di cui al comma 7).

ART. 17 - NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

1. L'ufficio competente fissa, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, gli orari di carico e scarico delle merci e di allestimento delle attrezzature di vendita, compatibilmente con gli orari fissati dal Sindaco per l'esercizio dell'attività di vendita.

2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni o riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.

3. In presenza di esigenze particolari e contingenti, i concessionari possono temporaneamente occupare superficie maggiore o diversa da quella

espressamente assegnata, previo rilascio di specifica autorizzazione dell'ufficio competente.

4. Le tende di protezione al banco devono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,50 metri.
5. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto al comma 6;
6. E' permesso l'uso di apparecchi audio e audiovisivi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact disk, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori, sempre che il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi, non è ammessa la vendita con "battitore" e a "scatola chiusa".
7. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
8. E' fatto obbligo ai concessionari di posteggio di mantenere in ordine lo spazio occupato e di provvedere, a fine vendita, al deposito di eventuali rifiuti negli appositi contenitori.
9. Nei posteggi a merceologia esclusiva è vietato porre in vendita prodotti diversi dalla merceologia autorizzata.
10. Per tutte le vendite disciplinate dal presente regolamento si applicano le norme in materia di pubblicità dei prezzi ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114.

ART. 18 - CIRCOLAZIONE NELLE AREE DI MERCATO

1. Il Comune con apposita ordinanza, sentite le Associazioni di Categoria, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.
2. Durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio-itinerante nel raggio di mt. 500 rispetto all'area del mercato.
3. Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli diversi da quelli degli operatori del mercato e dai mezzi di soccorso e di pronto intervento.
4. E' vietata la sosta dei veicoli nell'area di mercato, al di fuori dei posteggi, salvo che non trattasi di aree a ciò espressamente destinate.
5. Il divieto di cui al comma 3 si applica, limitatamente all'orario prefissato per le vendite, anche ai mezzi dei fornitori.

ART. 19 - DETERMINAZIONE DEGLI ORARI E DELLE GIORNATE DI SVOLGIMENTO

1. Il mercato si svolge nella giornata prevista per i vari mercati, salvo che non ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge: in tal caso, il Sindaco, sentite le Associazioni, con ordinanza da emettere con un anticipo di almeno 30 giorni, può autorizzare l'anticipazione, la posticipazione del mercato, così come previsto dal comma 3, dell'articolo 18, della L.R. n° 18/01. In assenza, il mercato si svolge regolarmente.
2. Non è ammesso lo svolgimento del commercio su aree pubbliche nelle giornate del 1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 1° novembre, 25 e 26 dicembre, Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
3. Ai sensi dell'art. 28 comma 12 del decreto legislativo n. 114 del 1998, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco:
4. L'orario di vendita è, in ogni caso, lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalle merceologie trattate.

ART. 20 - APPLICAZIONE DISPOSIZIONI DI CARATTERE IGIENICO SANITARIO

Si applicano le disposizioni dell'Ordinanza del 3 aprile 2002 del Ministero della Sanità in materia dei requisiti igienico sanitari ed ogni altra disposizione normativa e regolamentare vigente.

ART.21 – REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Ai fini della revoca della autorizzazione si richiama quanto disposto dall'art.9 comma 1 della L.R.18/01.

Ai fini della sospensione dell'autorizzazione si richiama quanto disposto dall'art.9 comma 3 della L.R.18/01.

TITOLO II – FIERE

Disciplina generale delle fiere

ART. 22 - CLASSIFICAZIONE DELLE FIERE

1. Le fiere sono classificate sulla base delle definizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera j) della legge regionale n. 18 del 24.07.2001, così come ulteriormente specificate al comma 2.

2. Le fiere sono così classificate:
 - a) fiere ordinarie, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - b) fiere a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - 1.b per settori merceologici;
 - 2.b per specializzazioni merceologiche;
 - 3.b per settori e per specializzazioni merceologiche;
 - c) fiere straordinarie, quando non è previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgano per un numero di edizioni complessivamente superiore a due e con le stesse modalità.
3. In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 2, lett. c), si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le fiere in via ordinaria.
4. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:
 - a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
 - b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

ART. 23 - ASSEGNAZIONE POSTEGGI NELLE FIERE

1. L'assegnazione dei posteggi nelle fiere, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti all'articolo 5) della Legge Regionale n° 18 del 24 luglio 2001, stabilendo, in caso di parità, che siano privilegiati gli operatori con il minore numero di posteggi nell'ambito delle fiere che si svolgono nel comune.
2. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1, si intende per dante causa il soggetto che, per ultimo, ha ceduto l'azienda.
3. Le richieste di assegnazione di posteggio devono pervenire al comune almeno 60 giorni prima della manifestazione e devono essere inoltrate tramite raccomandata con avviso di ricevimento, indicando gli estremi dell'autorizzazione e la merceologia principale trattata. Qualora nell'arco dell'anno si svolgono più fiere o sagre, l'operatore deve inoltrare una sola domanda, nella quale specifica a quale manifestazioni intende partecipare e le merceologie principali che intende porre in vendita.

4. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di posteggio nell'ambito della stessa fiera sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.

5. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero di posteggi della fiera o per istituzione di una nuova fiera dovrà essere effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo.

6. L'assegnazione dei posteggi, di cui al comma precedente, viene fatta nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate. Tale assegnazione avverrà previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglione di cui all'art.6 del presente regolamento.

ART.24 - DISCIPLINA DELLE FIERE STRAORDINARIE

1. Nelle fiere straordinarie, l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art. 24, comma 1 e seguenti e può essere riferibile ad una o a entrambe le edizioni previste.

2. Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione decennale, sempreché si provveda alla loro definitiva istituzione.

3. La graduatoria è affissa all'albo pretorio del Comune almeno 14 giorni prima della data di assegnazione dei posteggi ed in ogni caso, dello svolgimento della fiera.

4. Nel periodo immediatamente antecedente lo svolgimento della manifestazione e comunque, in data successiva di almeno 10 giorni a quella di esposizione della graduatoria, gli operatori sono convocati secondo l'ordine di graduatoria, ai fini della indicazione del posteggio prescelto, fra quelli disponibili, e della contestuale assegnazione del posteggio medesimo.

5. Agli effetti di cui al comma precedente, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale o del legale rappresentante se trattasi di società, oppure, di dipendente, collaboratore familiare o persona delegata

6. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio almeno 30 minuti prima dell'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente.

7. Qualora, esaurita la graduatoria, risultassero posteggi ancora vacanti, gli stessi saranno assegnati agli operatori presenti sulla fiera.

ART. 25 - GESTIONE DEL REGISTRO DELLE PRESENZE MATURATE

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della legge Reg.le n. 18 del 2001.

2. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate, si considera esclusivamente la effettiva partecipazione alla manifestazione.

3. L'operatore assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite è considerato assente.

4. Ai fini della maturazione della presenza, qualora la fiera si articoli su più giornate, è necessaria l'effettiva partecipazione

ART. 26 INIZIATIVE PROMOZIONALI (Coordinamento delle attività e dei progetti)

1. E' condizione preliminare al rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico la presentazione da parte di soggetti privati o la elaborazione da parte del Comune, di specifici progetti nei quali debbono essere quantomeno evidenziate:

- le finalità dell'iniziativa;
- le specializzazioni merceologiche interessate;
- gli spazi richiesti e la loro localizzazione;
- le modalità di organizzazione delle aree di vendita ed il progetto di allestimento delle attrezzature;
- l'elenco nominativo degli operatori per i quali si richiede l'ammissione.

2. Il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico equivale ad accettazione del progetto.

Il possesso, da parte dei singoli operatori, dell'autorizzazione di cui alla legge n. 18/2001, sostituisce, a tutti gli effetti il rilascio dell'autorizzazione temporanea che potrà avvenire, su richiesta della parte interessata, solo a favore degli operatori non in possesso dell'autorizzazione predetta, semprechè iscritti al Registro degli Esercenti il Commercio.

TITOLO III – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 27 – MODALITA' DI ESERCIZIO

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere effettuato da operatori muniti di specifica autorizzazione, da autorizzati su posteggio all'interno del territorio regionale, nonché da produttori agricoli, ed è vietato nelle zone di seguito indicate:

Melendugno:

- centro storico, intendendosi come tale la zona delimitata dalle seguenti vie: Dante; Diaz; P.zza Mons. Durante; C. Laterano; S. Poti.
- Via Roma; Via F.lli Longo; P.zza V. Emanuele; Via N. Bixio; Via Roca (fino all'altezza di via Giotto); V.co Incasili; Via Veneto (fino a Via Romagna).

Borgagne:

- Piazza Sant'Antonio; Via Carpignano; Via Giovanni XXIII; Via Col. Elia; Via Liguria, P.zza M. del Carmine.

Marina di San Foca:

- P.zza del Popolo; Via Zara; Via D. degli Abruzzi; Via Bixio; Via Indipendenza; Via Tevere; P.zza Fiume; Via Brigantini.

Marina di Torre dell'Orso:

- Via San Cataldo – Lecce (sino a Via Monti); P.zza S. D'Acquisto; Via Turati.

- a) entro 150 mt. da mercati in esercizio;
- b) a meno di 50 mt. da ospedali, casa di cura e pronto soccorso, da posteggi fuori mercato, da altri itineranti già in attività e da esercizi similari.

Art 28 – LIMITAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dell'art. 8 dell L.R. 18/01, è consentito fermarsi esclusivamente in zone dove non sia recato intralcio alla circolazione e comunque dove non sia vietato dal Codice della Strada, in ogni caso senza occupazione di suolo pubblico e per un tempo non superiore a 1 ora continuativa, salvo il caso in cui non occorra un tempo maggiore per servire i clienti già sul posto, dopodiché l'esercente si dovrà spostare ad almeno 500 mt. di distanza.
2. La Polizia Municipale ha facoltà di ordinare oralmente l'allontanamento in qualsiasi momento, per ragioni di sicurezza pubblica o di circolazione.

TITOLO IV – ORARI E SANZIONI

Art. 29 – ORARI DI ESERCIZIO

1. L'orario dell'attività del commercio su aree pubbliche in sede fissa viene determinata dal Sindaco, mediante propria ordinanza, tenendo conto da quanto previsto dall'articolo 18 della L.R. 18/2001.

Art. 30 SANZIONI

1. La violazione delle disposizione del presente regolamento, verrà punita, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto legislativo 114/98 dalle norme del regolamento di Polizia Urbana.